

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, giugno 2016

**Circolare Mensile**

**MAGGIO 2016: NOVITÀ..... 2**

---

1	Rilevanza dell'impiego di personale e delle convenzioni con gli ospedali ai fini dell'esclusione da IRAP .....	2
2	Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali (c.d. "super-ammortamenti") - Chiarimenti ufficiali.....	3
3	Rimborsi IVA prioritari - Estensione ai soggetti che prestano servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.....	5
4	Aliquota IVA ridotta per i prodotti editoriali in formato elettronico - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate .....	6
5	Anomalie relative ai compensi per gli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica - Comunicazioni ai contribuenti .....	7
6	Ratifica del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Svizzera.....	8
7	Interpello sui nuovi investimenti - Disposizioni attuative .....	9
8	Credito d'imposta per compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri - Compensazione - Codice tributo.....	12

1	<p><b>RILEVANZA DELL'IMPIEGO DI PERSONALE E DELLE CONVENZIONI CON GLI OSPEDALI AI FINI DELL'ESCLUSIONE DA IRAP</b></p>
	<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 10.5.2016 n. 9451, e l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 18.5.2016 n. 20 (capitolo IV, § 3), hanno illustrato le condizioni idonee a determinare l'esclusione da IRAP nelle ipotesi, rispettivamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impiego non occasionale di personale dipendente o assimilato;</li> <li>• esercizio della professione medica in convenzione con le strutture ospedaliere, ai sensi dell'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 446/97 (inserito dall'art. 1 co. 125 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016).</li> </ul>
1.1	<p><b>IMPIEGO NON OCCASIONALE DI LAVORO ALTRUI</b></p> <p>Secondo Cass. SS.UU. 10.5.2016 n. 9451, non è idoneo a configurare un'attività autonomamente organizzata l'avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.</p> <p>Sulla specifica tematica, nel corso degli anni si sono fatti strada due orientamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'uno, in base al quale la presenza di un dipendente configura sempre un potenziamento dell'attività produttiva, anche qualora il relativo contributo si traduca soltanto in una maggiore comodità per il professionista o per i suoi clienti (Cass. 9790/2014 e 7609/2014);</li> <li>• l'altro, secondo cui l'apporto del personale va valutato in concreto, non potendosi affermare che l'ausilio fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali costituisce di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione (Cass. 10173/2014 e 22020/2013).</li> </ul> <p>Le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento meno rigido (anche se con limiti precisi), sostenendo il principio di diritto in base al quale il requisito dell'autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente, nel contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;</li> <li>• impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.</li> </ul> <p>Per quanto le Sezioni Unite si riferiscano al personale impiegato attraverso il sostantivo "collaboratore", si ritiene che il principio da esse espresso valga con riferimento a tutte le tipologie di rapporto di lavoro. Sicché l'esclusione dal tributo compete anche qualora il personale di cui ci si avvale sia costituito da un unico dipendente (a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale) con mansioni di segreteria o meramente esecutive (es. infermiere, addetto alla pulizia dei locali).</p>
1.2	<p><b>MEDICI CONVENZIONATI CON LE STRUTTURE OSPEDALIERE</b></p> <p>L'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 446/97 (inserito dall'art. 1 co. 125 della L. 208/2015) stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.</p> <p>La citata circ. Agenzia delle Entrate 20/2016 (capitolo IV, § 3) ha chiarito che, per il computo del limite del 75%, occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera;</li> <li>• sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura.</li> </ul> <p>Ai fini in esame non risulterebbero, infatti, rilevanti le altre categorie di reddito che, ai sensi dell'art. 8 del TUIR, concorrono alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, ma non rilevano ai fini IRAP (es. redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi).</p> <p>Sempre con riferimento al caso in esame, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare del reddito realizzato;</li> <li>• le spese direttamente connesse all'attività svolta.</li> </ul> <p>Come affermato dalla circ. 20/2016 (capitolo IV, § 3), tale statuizione intende precisare che l'esenzione dall'IRAP nei casi indicati opera a prescindere dall'entità del reddito derivante dalle attività autonomamente organizzate (quindi, differenti da quelle svolte in convenzione con le strutture ospedaliere) e dalle spese sostenute per la sua produzione.</p> <p>Pertanto, una volta che sia soddisfatta la suddetta condizione quantitativa, ai fini dell'esclusione da IRAP nessun rilievo assumono l'ammontare del reddito realizzato con attività diverse da quella svolta in convenzione (purché non superiore al 25% di quello complessivo) e quello delle spese sostenute per produrlo.</p> <p>L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile (ed è, quindi, dovuta l'IRAP) in presenza di elementi che eccedono lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).</p> <p>Per quanto concerne tale ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate richiama la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 13.4.2016 n. 7291, relativa, tra l'altro, all'attività di medicina di gruppo svolta da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale.</p> <p>In tale pronuncia, è stato precisato che l'autonoma organizzazione deve considerarsi insussistente (con conseguente esclusione da IRAP) nel caso in cui vengano sostenute spese per il personale di segreteria o infermieristico comune, posto che l'art. 40 co. 9 lett. d) del DPR 270/2000 ne prevede espressamente l'utilizzo per l'esercizio della medicina di gruppo.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI MATERIALI (C.D. "SUPER-AMMORTAMENTI") - CHIARIMENTI UFFICIALI</b></p>
	<p>Con la circ. 26.5.2016 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alle modalità applicative dei c.d. "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p> <p>La citata disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di <i>leasing</i>, una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali strumentali acquistati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016.</p>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>L'agevolazione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;</li> <li>• agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata.</li> </ul> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;</li> <li>• gli enti non commerciali, per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata;</li> <li>• i contribuenti "minimi" (ex art. 1 co. 96 ss. della L. 244/2007) e coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" (ex art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011).</li> </ul>

<p>segue</p>	<p>Sono invece esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che applicano il nuovo "regime forfetario" ex L. 190/2014;</li> <li>• le imprese marittime in regime di "Tonnage tax" (art. 155 del TUIR).</li> </ul>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>AMBITO OGGETTIVO</b></p> <p>Con riferimento ai beni agevolabili, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi in proprietà o in <i>leasing</i>, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;</li> <li>• sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;</li> <li>• con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;</li> <li>• sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali", essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità;</li> <li>• indipendentemente dall'ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.</li> </ul>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>PROFILI TEMPORALI</b></p> <p>Ai fini dell'imputazione degli investimenti al periodo agevolabile (15.10.2015 - 31.12.2016), rilevante per la spettanza dell'agevolazione, rilevano le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.</p> <p>Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla data della consegna o spedizione;</li> <li>• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.</li> </ul> <p>Le suddette regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.</p>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il beneficio si sostanzia in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di <i>leasing</i>) fiscalmente deducibile.</p> <p>La maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extra-contabile e che va fruita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR;</li> <li>• per quanto riguarda il <i>leasing</i>, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31.12.88.</li> </ul> <p>Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.</p> <p>In merito al costo sul quale calcolare la maggiorazione, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini dell'ammortamento rileva il costo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR, al netto di eventuali contributi in conto impianti;</li> <li>• con riferimento ai canoni di <i>leasing</i>, rileva soltanto la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione")</li> </ul>

segue	del bene) e non anche la quota interessi.
<p><b>2.5</b></p> <p>segue</p>	<p><b>IRRILEVANZA DELLA DISPOSIZIONE</b></p> <p>La disposizione in esame non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il calcolo delle plusvalenze (artt. 86 e 54 co. 1-<i>bis</i> del TUIR) o delle minusvalenze (artt. 101 e 54 co. 1-<i>bis</i> del TUIR);</li> <li>• la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro (artt. 102 co. 5 e 54 co. 2 del TUIR);</li> <li>• il calcolo del <i>plafond</i> del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione (artt. 102 co. 6 e 54 co. 2 del TUIR);</li> <li>• il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali previsto per i contribuenti “minimi” (art. 1 co. 96 lett. b) della L. 244/2007);</li> <li>• il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il <i>test</i> di operatività delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94).</li> </ul> <p>Con riferimento a tale ultimo punto, si evidenzia che la maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dalla maggiorazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo; tale disciplina, infatti, non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge. Ciò vale anche ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica (art. 2 co. 36-<i>decies</i> ss. del DL 138/2011).</p>
<b>3</b>	<p><b>RIMBORSI IVA PRIORITARI - ESTENSIONE AI SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO RELATIVI AD EDIFICI</b></p>
	<p>Il DM 29.4.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 13.5.2016 n. 111, ha ammesso al beneficio dell'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-<i>ter</i>) del DPR 633/72, in quanto tali soggetti sono tenuti all'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i>.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>L'art. 38-<i>bis</i> co. 10 del DPR 633/72 prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze possa individuare, progressivamente e mediante l'emanazione di appositi decreti, i soggetti ammessi in via prioritaria all'erogazione del rimborso dell'eccedenza IVA detraibile.</p> <p>Con l'emanazione del DM 29.4.2016, tale agevolazione è stata estesa anche ai soggetti che eseguono prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-<i>ter</i>) del DPR 633/72.</p> <p>A tal fine, è stato modificato l'art. 1 co. 1 del DM 22.3.2007, che già prevedeva l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria per i subappaltatori edili di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72.</p> <p>Pertanto, nella formulazione vigente, l'art. 1 co. 1 del DM 22.3.2007 prevede che siano ammessi all'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria i soggetti che “<i>effettuano in modo prevalente, nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, sesto comma, lettere a) e a-ter) del DPR 633/72</i>”.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>CONDIZIONI DI ACCESSO AL RIMBORSO IN VIA PRIORITARIA</b></p> <p>Anche i nuovi soggetti individuati dal DM 29.4.2016, al fine di accedere al rimborso in via prioritaria dell'eccedenza IVA detraibile, sono tenuti al rispetto, congiunto, delle seguenti condizioni fissate dall'art. 2 co. 1 del DM 22.3.2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attività in relazione alla quale viene chiesto il rimborso deve essere esercitata da almeno tre anni;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve essere di ammontare pari o superiore a 10.000,00 euro, in caso di rimborsi annuali, ovvero di ammontare pari o superiore a 3.000,00 euro, in caso di rimborsi trimestrali;</li> <li>• l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre di riferimento.</li> </ul> <p>Ai fini dell'erogazione in via prioritaria del rimborso deve essere rispettato, altresì, il presupposto di cui all'art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72, secondo cui l'aliquota media applicata dal soggetto sulle operazioni passive deve essere superiore all'aliquota mediamente applicata sulle operazioni attive, aumentata del 10%.</p>
<p><b>3.3</b></p>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Per i soggetti che effettuano in via prevalente prestazioni di servizi di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l'agevolazione si applica a partire dalla richiesta di rimborso relativa al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016, da presentarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.</p> <p>Pertanto, la prima istanza di rimborso prioritario dovrà essere presentata, mediante la compilazione del modello IVA TR, entro l'1.8.2016, in quanto il termine ordinario (31.7.2016) cade di domenica.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER I PRODOTTI EDITORIALI IN FORMATO ELETTRONICO - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circ. 18.5.2016 n. 20, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per la fornitura, in formato digitale, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.</p>
<p><b>4.1</b></p>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>L'art. 1 co. 637 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha infatti esteso l'aliquota IVA del 4%, già prevista per la fornitura di libri in formato digitale, anche alla fornitura di altri prodotti editoriali (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici), ricomprendendo tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN. Il codice ISBN è adottato generalmente per i libri e prodotti affini, mentre il codice ISSN per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, annuari, ecc.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, il possesso del codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, come definiti nella circ. Agenzia delle Entrate 24.7.2014 n. 23.</p>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>MESSA A DISPOSIZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI ON LINE</b></p> <p>Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, l'aliquota IVA del 4% si rende applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione <i>on line</i> (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali di cui sopra.</p> <p>Si tratta di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al consumatore è offerta la fruizione dei prodotti editoriali mediante utilizzo di siti <i>web</i> ovvero piattaforme elettroniche. Si pensi alla consultazione di biblioteche <i>on line</i> che prevedono, altresì, una serie di servizi aggiuntivi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la possibilità di effettuare ricerche;</li> <li>• l'inserimento di commenti;</li> <li>• la possibilità di stampa.</li> </ul>
<p><b>4.3</b></p>	<p><b>PRODOTTI EDITORIALI CON "CHIAVE D'ACCESSO"</b></p> <p>Analogamente a quanto precisato per i libri cartacei nella citata circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2014, costituiscono cessioni di beni (e non prestazioni di servizi elettronici) le cessioni di altri prodotti editoriali (quali giornali e periodici) che contengono al</p>

segue	loro interno una chiave d'accesso per l'acquisizione, mediante collegamento a portale Internet, di una versione elettronica del prodotto già acquistato.
<b>5</b>	<b>ANOMALIE RELATIVE AI COMPENSI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO COLLEGATI ALLA RETE TELEMATICA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b>
	<p>Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 9.5.2016 n. 70174, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco che distribuiscono vincite in denaro, di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS;</li> <li>• i dati indicati in dichiarazione relativi ai compensi percepiti dai soggetti coinvolti nella filiera per avere concorso alla raccolta delle giocate effettuata per il tramite dei predetti apparecchi.</li> </ul>
5.1	<p>dati oggetto di comunicazione</p> <p>Le comunicazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale e la denominazione o nome e cognome del contribuente;</li> <li>• il numero identificativo della comunicazione;</li> <li>• il codice atto;</li> <li>• l'ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione, nell'anno 2011, di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro.</li> </ul>
5.2	<p>Modalità di effettuazione delle comunicazioni</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;</li> <li>• ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.</li> </ul> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
5.3	<p>Ulteriori informazioni disponibili nel "Cassetto fiscale"</p> <p>Ulteriori informazioni di dettaglio relative alla comunicazione sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", in cui sono resi disponibili i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;</li> <li>• modello di dichiarazione IVA presentata relativa all'anno 2011, data di invio della dichiarazione e relativo protocollo identificativo;</li> <li>• ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione IVA (rigo VE33);</li> <li>• importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l'ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;</li> <li>• dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.</li> </ul>
5.4	<p>Segnalazione di chiarimenti e precisazioni</p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni;</li> <li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nelle comunicazioni inviate, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare la presunta anomalia.</li> </ul>
5.5	<p>Regolarizzazione delle violazioni</p> <p>Le violazioni eventualmente commesse in relazione all'anno d'imposta 2011 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>In particolare, il ravvedimento avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98;</li> <li>• versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta correlate all'infedele dichiarazione, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione.</li> </ul> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72);</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>
6	<p><b>RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON LA SVIZZERA</b></p>
	<p>Con la L. 4.5.2016 n. 69, pubblicata sulla G.U. 18.5.2016 n. 115, è stato ratificato il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, siglato tra i due Stati il 23.2.2015.</p> <p>Il Protocollo ha ad oggetto la revisione delle procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati.</p>
6.1	<p>contenuto del protocollo</p> <p>L'accordo tra l'Italia e la Svizzera, sottoscritto in data 23.2.2015, si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati;</li> <li>• del documento "Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland" (c.d. "road map"), che delinea le principali azioni da intraprendere per la "normalizzazione" dei rapporti tra i due Stati.</li> </ul> <p>Il Protocollo di modifica sostituisce l'art. 27 della Convenzione Italia-Svizzera, riscrivendo integralmente le procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali e consentendo, quindi, ad uno degli Stati di avere accesso ai dati custoditi nell'altro Stato (per la Svizzera ciò non era possibile, in quanto il previgente art. 27 del Trattato tra i due Stati permetteva alla Confederazione Elvetica di opporre il segreto bancario alle richieste provenienti dall'Italia).</p> <p>Lo scambio di informazioni previsto dal suddetto art. 27 non avviene in modo automatico, bensì a seguito di specifiche richieste da parte di uno degli Stati. I dati oggetto di richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono necessariamente risultare rilevanti per la riscossione delle imposte (di regola le richieste non devono, quindi, essere generiche, ma devono al contrario concentrarsi sui soggetti maggiormente a rischio, e possono essere inol-</li> </ul>



<p>segue</p>	<p>trate solo se le procedure interne dell'altro Stato non consentono di avere accesso ai dati di interesse dell'Amministrazione finanziaria);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possono essere resi noti alle sole Autorità coinvolte nella riscossione o nel contenzioso relativo alle imposte, e non a terzi;</li> <li>• devono essere forniti dallo Stato a cui è rivolta la richiesta anche se essi sono depositati presso banche o istituzioni finanziarie, superando quindi il segreto bancario.</li> </ul> <p>Le richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potranno essere avanzate solo una volta che l'accordo sia entrato in vigore;</li> <li>• potranno riguardare le sole situazioni in essere alla data della sottoscrizione (23.2.2015) o a date successive, ma non a date anteriori.</li> </ul> <p>“Road map”</p> <p>La “road map” tracciata dall'Italia e dalla Svizzera all'atto della sottoscrizione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra i due Stati prevede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a delineare i poteri delle Amministrazioni fiscali, consentendo a determinate condizioni anche richieste di gruppo, e non relative al singolo contribuente;</li> <li>• ad impegnare l'Italia ad escludere la Svizzera dalle black list fiscali del proprio ordinamento.</li> </ul> <p>Trattasi di azioni vincolate all'entrata in vigore dell'accordo tra i due Stati.</p>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>A norma dell'art. 3 co. 1 del Protocollo di modifica della Convenzione Italia-Svizzera, esso entra in vigore nel momento in cui entrambi gli Stati, completato il procedimento di ratifica secondo le rispettive normative interne, si scambiano i rispettivi strumenti di ratifica (ed, in particolare, dal momento in cui è ricevuta l'ultima di tali ratifiche).</p> <p>L'accordo resta, quindi, improduttivo di effetti, nonostante l'avvenuta ratifica da parte dell'Italia, in quanto sono tuttora necessari la ratifica da parte della Confederazione Elvetica e lo scambio degli strumenti di ratifica.</p>
<p><b>7</b></p>	<p><b>interpello sui nuovi investimenti - disposizioni attuative</b></p>
<p><b>7.1</b></p>	<p>L'art. 2 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 ha introdotto un nuovo interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro;</li> <li>• con ricadute occupazionali significative e durature in relazione all'attività in cui avviene l'investimento.</li> </ul> <p>Con il DM 29.4.2016, pubblicato sulla G.U. 12.5.2016 n. 110, sono state individuate le modalità applicative dell'istituto.</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2016 n. 77220 sono stati invece individuati gli Uffici competenti al rilascio della risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa.</p>
<p><b>7.1</b></p>	<p>tipologie di investimento</p> <p>L'investimento può coinvolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione di nuove attività economiche o l'ampliamento di attività economiche preesistenti;</li> <li>• la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente;</li> <li>• la ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire all'impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;</li> <li>• le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento.</p> <p>Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa.</p> <p>Ai fini della verifica della soglia minima dell'investimento, l'istante deve illustrare il metodo prescelto per la relativa quantificazione monetaria.</p>
<p><b>7.2</b></p>	<p>ambito di applicazione</p> <p>L'istanza di interpello riguarda il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie pianificate per la sua realizzazione, compresa la valutazione dell'esistenza o meno di un'azienda.</p> <p>Deve essere fornita la descrizione dettagliata dell'investimento con riferimento al trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare dell'investimento e la metodologia seguita per la quantificazione;</li> <li>• i tempi e le modalità di realizzazione dell'investimento;</li> <li>• le ricadute occupazionali significative, in termini di incremento o mantenimento del livello occupazionale, e durature;</li> <li>• i riflessi dell'investimento, anche in termini quantitativi, sul sistema fiscale italiano.</li> </ul> <p>L'istanza può riguardare ogni profilo di fiscalità di competenza dell'Agenzia delle Entrate legato al piano di investimento e allo svolgimento della conseguente attività economica prevista e quindi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione preventiva dell'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;</li> <li>• la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;</li> <li>• l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.</li> </ul>
<p><b>7.3</b></p>	<p>contenuto dell'istanza</p> <p>L'istanza deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell'impresa, nonché l'indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura; nel caso in cui più soggetti intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all'investimento;</li> <li>• la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale si chiede la valutazione dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al trattamento fiscale dello stesso e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'ammontare dell'investimento, non inferiore a 30 milioni di euro, e la metodologia seguita per la quantificazione;</li> <li>– i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso;</li> <li>– le ricadute occupazionali significative, in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi,</li> </ul> </li> </ul>

<p>segue</p>	<p>dell'investimento oggetto dell'istanza sul sistema fiscale italiano;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione o in relazione alle quali si chiede di valutare l'eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento, nonché le specifiche disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso;</li> <li>• l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione;</li> <li>• la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73; in quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o al margine dell'atto, deve essere allegata allo stesso.</li> </ul>
<p>7.4</p>	<p>modalità di presentazione dell'istanza</p> <p>Le imprese indirizzano all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente apposita istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in carta libera;</li> <li>• da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</li> <li>• ovvero da consegnare direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.</li> </ul> <p>Copia dell'istanza e della relativa documentazione devono essere prodotti su supporto elettronico.</p> <p>L'istanza può altresì essere presentata per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al DPR 68/2005 o secondo le altre modalità definite con il provv. Agenzia delle Entrate 4.1.2016 n. 27.</p> <p>Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese, i soggetti partecipanti all'investimento conferiscono un mandato speciale per la presentazione dell'istanza ad una delle imprese del gruppo o del raggruppamento.</p> <p>Uffici competenti alla trattazione delle istanze</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2016 n. 77220 ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le istanze devono essere presentate alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio interPELLI nuovi investimenti;</li> <li>• per i contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015, le istanze devono essere presentate all'Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative a tale regime;</li> <li>• nel caso di investimenti realizzati da più soggetti (gruppi di società o raggruppamenti di imprese), l'istanza di interpello viene trattata dalla Direzione Centrale Normativa, Ufficio interPELLI nuovi investimenti, anche laddove uno o più dei soggetti partecipanti abbiano avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo.</li> </ul> <p>I suddetti Uffici sono altresì competenti ad effettuare eventuali interlocuzioni o accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività, anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate.</p> <p>Nel caso in cui nell'istanza di interpello siano sollevati profili relativi a tributi non di</p>

segue	competenza dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima inoltra, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, la richiesta ai competenti enti impositori che rendono in via autonoma risposta al contribuente, ai sensi della disciplina generale in tema di interpello di cui all’art. 11 della L. 27.7.2000 n. 212.
7.5	<p>risposta dell’agenzia delle Entrate</p> <p>La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle Entrate è notificata o comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con le medesime modalità consentite per la presentazione dell’interpello;</li> <li>• entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, prorogabili di ulteriori 90 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni necessarie, nonché della documentazione integrativa.</li> </ul> <p>Qualora la risposta dell’Ufficio non pervenga al contribuente entro i termini sopra indicati, si intende che l’Amministrazione finanziaria concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato (c.d. silenzio-assenso).</p> <p>La suddetta risposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vincola l’Agenzia delle Entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell’istanza di interpello;</li> <li>• è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata resa (o desunta mediante silenzio-assenso).</li> </ul>
7.6	<p>Verifica dell’accordo</p> <p>L’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi degli ordinari poteri istruttori per verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali la risposta è stata resa (o desunta a mezzo silenzio-assenso);</li> <li>• la corretta applicazione delle indicazioni fornite.</li> </ul> <p>Per la verifica della corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello, l’ufficio competente è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Direzione provinciale nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del contribuente;</li> <li>• l’Ufficio grandi contribuenti o l’Ufficio controlli fiscali incardinati presso la Direzione regionale, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro;</li> <li>• la Direzione Centrale Accertamento, Ufficio Cooperative Compliance, ove il contribuente abbia avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo.</li> </ul>
8	<p><b>credito d’imposta per compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri - compensazione - codice tributo</b></p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con ris. 20.5.2016 n. 40, ha istituito il codice tributo “6866” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta relativo ai compensi corrisposti ad avvocati e arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo (art. 21-bis del DL 27.6.2015 n. 83 conv. L. 6.8.2015 n. 132 e DM 23.12.2015).</p> <p>Per approfondimenti sull’agevolazione, si vedano le Circolari Mensili di agosto 2015 e di gennaio 2016.</p>
8.1	<p>modalità di fruizione del credito d’imposta</p> <p>Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• in diminuzione delle imposte sui redditi, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.</li></ul>
<b>8.2</b>	compilazione del modello f24 In caso di utilizzo del credito d'imposta in compensazione nel modello F24: <ul style="list-style-type: none"><li>• il suddetto codice tributo "6866" va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";</li><li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di corresponsione del compenso, nel formato "AAAA".</li></ul>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti